



Allegato " C " a Raccolta n. 48.544 =

STATUTO

**" National Quantum Science and Technology Institute - NQSTI
Società Consortile a Responsabilità Limitata"**

(in forma abbreviata **"NQSTI scarl"**)

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE SOCIALE

1. E' costituita ai sensi degli art. 2615 ter e 2462 cod. civ. e seguenti, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione **"National Quantum Science and Technology Institute - NQSTI Società Consortile a Responsabilità Limitata"**, di seguito denominata anche **"NQSTI scarl"**.

ARTICOLO 2

SEDE

1. La società consortile ha sede legale in Roma, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2. Il Consiglio d'Amministrazione ha la facoltà di istituire e sopprimere altrove succursali, sedi secondarie, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale e internazionale.

ARTICOLO 3

OGGETTO SOCIALE

1. La Società non persegue finalità di lucro, ha scopo consortile, mutualistico e non può quindi distribuire utili ai soci. Essa ha lo scopo di creare e gestire il Partenariato esteso alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base (di seguito "Partenariato esteso") denominato **"National Quantum Science and Technology Institute"**, con acronimo **"NQSTI"**, per la realizzazione del Programma di ricerca e innovazione (di seguito il "Programma") nel rispetto dei dettami indicati dal Decreto Direttoriale Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito "MUR") n. 341 del 15 marzo 2022, concernente l'avviso pubblico per la per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU (di seguito "Decreto").

2. A tale scopo la Società si pone l'obiettivo di essere l'Hub del Partenariato esteso denominato **NQSTI**, quale soggetto attuatore e referente unico appositamente costituito per la realizzazione del relativo Programma, ammesso al finanziamento con D.D. MUR n, 1243 del 2 agosto 2022, in collaborazione con Soggetti pubblici e privati denominati Spoke, quali soggetti esecutori responsabili della corretta esecuzione delle attività di ricerca, con la partecipazione di ulteriori

- Enti pubblici e privati, in qualità di Soggetti Affiliati.
3. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere attività strumentali e correlate allo stesso.
 4. La Società potrà compiere qualsiasi operazione economica finanziaria, mobiliare ed immobiliare, necessaria od utile al conseguimento dell'oggetto consortile, fatta espressa esclusione per le operazioni di raccolta del risparmio e per quelle altre che risultano vietate dalla Legge.
 5. La Società potrà altresì compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari od utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.
 6. Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del proprio personale e delle strutture e del personale messi a disposizione dai soci, nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio. Le condizioni e le modalità di utilizzo di personale e risorse messe a disposizione dai soci saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.
 7. La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali.
 8. La Società potrà assumere partecipazioni in altre Società o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio, nonché assumere la gestione di altre Società o aziende nei limiti dell'articolo 2361 del codice civile.
 9. La Società si potrà avvalere, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.

ARTICOLO 4

DURATA

1. La durata della società è stabilita **sino al 31 dicembre 2032**, salvo eventuali proroghe o anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza dei due terzi del capitale sociale e, in caso di proroga, fatto salvo il diritto di recesso di eventuali dissenzienti.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale è costituito:
 - dal capitale sociale diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 Codice Civile;
 - dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio e dai contributi versati dai soci e a tale scopo destinati.

ARTICOLO 6

CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 190.000,00 (euro centonovantamila).
2. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, fuori dall'ipotesi prevista nel

comma precedente, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile e comunque nel rispetto delle proporzioni del precedente comma 2; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso, comunque in conformità a quanto previsto nel presente Statuto Sociale.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2462 del c.c., per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto degli stessi.

4. È esclusa ogni garanzia dei soci sui prestiti contratti dalla Società.

ARTICOLO 7

SOCI

1. Possono essere ammessi alla Società consortile, salvo quanto previsto nei seguenti commi, soggetti pubblici e/o privati nazionali e internazionali che svolgono attività compatibili o connesse con le finalità indicate nell'Art. 3.

2. L'ammissione di nuovi Soci, fuori dall'ipotesi prevista nel precedente articolo 6, viene deliberata dall'Assemblea dei Soci mediante aumento di capitale sociale, con le maggioranze previste dal presente Statuto sociale.

3. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti al versamento della quota capitale da ciascuno sottoscritta.

2. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.

3. Tutti i soci sono tenuti al versamento dei contributi annuali eventualmente deliberati dall'Assemblea nei termini di cui all'art.14.

ARTICOLO 9

ALIENAZIONE DELLE QUOTE

1. Fino alla conclusione del Programma è vietato il trasferimento per atto tra vivi delle quote di partecipazione al capitale sociale.

2. Successivamente alla conclusione del Programma, il Socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote è tenuto a offrirle in prelazione a tutti gli altri Soci risultanti dal Registro delle Imprese, secondo la procedura di cui appresso.

3. I soci aventi natura giuridica di Università statali e En-

ti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.Lgs. 218/2016, godono del diritto di prelazione, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per le quote in trasferimento da soci aventi la stessa natura. Nel caso in cui tale diritto di prelazione non venga espresso e tale trasferimento di quote sia necessario, in misura totale o parziale, per il mantenimento della maggioranza pubblica delle quote sociali, il Consiglio di Amministrazione determina la ridistribuzione delle quote dai soci aventi natura giuridica pubblica, nella misura complessiva a tale scopo strettamente necessaria. Su eventuali quote residue, così conseguenti, gli altri soci godono del diritto di prelazione, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione.

4. La medesima procedura, così adottata a favore dei soci aventi natura giuridica pubblica per il trasferimento di quote di partecipazione fra i soci della loro stessa natura, è da adottarsi a favore dei soci non aventi natura giuridica pubblica per il trasferimento di quote di partecipazione da soci della loro stessa natura.

ARTICOLO 10

RECESSO DEL SOCIO

1. Il diritto di recesso compete al socio nei casi previsti dalla legge.

2. Il recesso deve essere comunicato **all'Organo Amministrativo** con pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi entro quindici giorni dalla data della decisione dei soci che legittima il recesso stesso, ovvero dalla data in cui il socio ha avuto notizia del compimento dell'operazione alla quale consegua la possibilità di esercitare il diritto medesimo, il tutto ai sensi dell'art. 2473 del codice civile.

E' data facoltà alle imprese aderenti a NQSTI di recedere in qualunque momento, anche al di fuori dei casi di cui all'art.2473 del codice civile, motivando la decisione e comunicandola all'Organo Amministrativo con pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Qualora il socio abbia degli impegni in corso nei confronti della Società, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

4. Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

5. I Soci Enti Pubblici - ed i Soci di diritto privato controllati da enti pubblici - possono recedere in seguito ad indicazioni ricevute dai propri organismi di vigilanza - o Enti controllanti - o per espresse prescrizioni legislative, per sopravvenute modificazioni delle condizioni riferibili anche a modificazioni statutarie, ovvero per il mancato conseguimento di agevolazioni finanziarie ove tali circostanze

facciano venir meno l'interesse dei predetti soggetti alla partecipazione alla Società, sempre che il recesso non comporti, nell'ambito di eventuali progetti in corso, l'inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti di terzi; si applicano le disposizioni dell'art. 2473 c.c..

ARTICOLO 11

ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Il socio può essere escluso dalla società per i seguenti motivi:

- a) non versi la propria quota di partecipazione al capitale o gli eventuali contributi annuali richiesti ai soci dall'Assemblea;
- b) abbia svolto un'attività che possa arrecare danno alla società;
- c) utilizzi risorse sociali per questioni personali;
- d) compia gravi irregolarità da parte dei soci amministratori;
- e) abbia impedito il perseguimento dell'oggetto sociale;
- f) abbia assunto obbligazioni per conto della società;
- g) violi obblighi di riservatezza;
- h) abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria.

2. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale, su proposta dell' **Organo Amministrativo**, con apposita deliberazione.

3. Ai fini della costituzione dell'Assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

4. Nei casi previsti dal comma 1, lett. a), il socio inadempiente dovrà essere invitato, dall'Organo Amministrativo, a mettersi in regola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o pec. L'esclusione potrà aver luogo decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che il socio si dimostri ancora inadempiente.

5. La deliberazione di esclusione assunta dall'Assemblea dei Soci deve essere notificata, a cura dell' **Organo Amministrativo**, al socio escluso.

6. L'esclusione avrà effetto decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.

7. Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso della quota di partecipazione del socio escluso ai sensi dell'art. 2473 bis c.c..

ARTICOLO 12

CONSEGUENZE DEL RECESSO O DELL'ESCLUSIONE DI SOCI

1. In tutti i casi di recesso o di esclusione previsti dal presente Statuto si perde la qualità di socio.

2. La quota di partecipazione del socio receduto o escluso si

accresce proporzionalmente a quella degli altri Soci.

ARTICOLO 12-bis

DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 17 comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo n. 175/2016, e dell'art. 4 comma 6 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022, le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca individuano la maggioranza dei componenti degli organi di governo dell'Hub. Pertanto, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e per la durata del programma, sono attribuiti ai soci diritti di designazione di alcuni componenti dell'Organo Amministrativo, ferma restando la nomina in capo all'Assemblea, come di seguito specificato:

- due consiglieri sono designati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall'Università degli Studi di Camerino;
- un consigliere è designato congiuntamente da Leonardo S.p.A. e Thales Alenia Space Italia S.p.A. (di seguito anche rispettivamente Leonardo e Tas-Italia);
- un consigliere è designato congiuntamente dai soci che ricoprono il ruolo di Spoke nel Partenariato Esteso NQSTI;
- l'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea, su proposta dell'Università degli Studi di Camerino.

Dopo la conclusione del Programma, ferma restando la nomina in capo all'Assemblea, tre consiglieri sono designati congiuntamente dalle Università e dagli Enti Pubblici di Ricerca e uno dalle imprese.

ARTICOLO 13

ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore unico ovvero il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato d'Indirizzo;
- il Collegio Sindacale.

2. Non è possibile istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 14

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è costituita dai soci iscritti nel Registro Imprese alla data di convocazione, in persona dei legali rappresentanti o di loro delegati mediante delega scritta.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea e della validità della sua costituzione.

3. L'Assemblea dei Soci si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.

4. L'Assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in

più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno due volte all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

6. L'Assemblea dei Soci è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.

7. Nell'ambito delle sue prerogative, l'Assemblea dei Soci:

a) delibera se affidare la gestione della società ad un Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazione, nei termini di cui al presente Statuto ed in conformità alla vigente normativa in materia;

b) nomina l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione, quando istituito, fermo quanto previsto dall'articolo 12-bis) del presente Statuto in tema di diritti particolari dei Soci, e delibera sulla sua/loro eventuale revoca e/o sostituzione;

c) approva il programma di attività e la relazione annuale di carattere amministrativo-gestionale proposta dall'Organo Amministrativo;

d) adotta i documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi della Società ed il programma dell'attività, tenendo conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi consultivi;

e) approva il bilancio preventivo e consuntivo;

f) delibera circa l'ammontare dell'eventuale contributo annuale su proposta dell'Organo amministrativo. Tali contributi, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, nel caso in cui il socio sia un'Università pubblica o un Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal MUR, non saranno rappresentati da versamenti in denaro, ma consisteranno esclusivamente in apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi;

g) delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto, compreso l'aumento del capitale sociale con ingresso di nuovi soci, giusto anche quanto previsto all'articolo 7 comma 2 dello Statuto sociale;

h) delibera sulle eventuali variazioni della sede legale;

- i) delibera sulla proroga, scioglimento e messa in liquidazione della Società;
- l) approva eventuali regolamenti interni della Società;
- m) nomina l'Organo di controllo, stabilendo, altresì, la misura del compenso, entro i limiti previsti dalla normativa vigente e delibera sulla eventuale revoca e/o sostituzione;
- n) nomina, su proposta dell'Organo Amministrativo, un Industrial Advisory Board con il compito di supportare l'organo stesso nella pianificazione dello sfruttamento e valorizzazione dei risultati del Programma verso le imprese e le Istituzioni;
- o) nomina, su proposta dell'Organo Amministrativo, uno Scientific Advisory Board, con funzioni consultive in merito alle linee di ricerca e di sviluppo scientifico di NQSTI scarl, anche nel contesto della programmazione internazionale;
- p) nomina eventuali ulteriori comitati consultivi di natura tecnico e/o scientifica, strettamente strumentali all'attività sociale, laddove consentito ed entro i limiti previsti dalla vigente normativa in materia, ovvero in conformità al Programma destinatario dei benefici MUR, ritenuto il particolare scopo della società;
- q) in relazione al Comitato di Indirizzo, l'Assemblea, svolgerà per tutta la durata del Programma le funzioni previste dall'art.21 del presente statuto;
- r) delibera su tutti gli altri argomenti previsti per legge ovvero su tutti gli argomenti che sono sottoposti al suo esame da parte dell'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 15

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è convocata a cura dell'Amministratore Unico o del Consiglio d'Amministrazione mediante avviso da spedirsi a mezzo pec, ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
3. Sono valide le Assemblee di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis cod.civ..

ARTICOLO 16

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. La presidenza dell'Assemblea dei Soci compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano. Qualora quest'ultimo non possa esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente tra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.
2. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i

risultati delle votazioni.

3. L'Assemblea dei Soci nomina un Segretario, anche non socio.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 17

QUORUM ASSEMBLEARI DELIBERATIVI

1. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

2. L'Assemblea dei soci delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, col voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
- decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello Statuto stesso ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- nomina e revoca dei liquidatori e determinazione dei loro poteri;
- proroga o lo scioglimento della Società.

3. Il Socio in mora con i versamenti o con l'adempimento degli obblighi e prestazioni di cui all'Art. 8 del presente Statuto non può esercitare il diritto di voto e, conseguentemente, non rileva ai fini del calcolo dei quorum assembleari previsti nel presente Statuto.

ARTICOLO 18

ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dell'Assemblea tenendo conto delle esigenze della società e del contenimento dei costi e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, nominati con le modalità sopra precisate, tenuto conto dei diritti dei soci di cui all'articolo 12-bis dello Statuto Sociale.

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente.

3. Possono essere nominati amministratori anche non soci.

4. Tutti i componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere requisiti ed esperienze professionali adeguati in relazione all'oggetto delle attività della società. Non possono essere nominati Amministratori coloro che:

- si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile e all'art. 1, comma 734 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
- si trovino in situazione di conflitto di interessi della società.

5. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la composizione di tale organo deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e pertanto gli amministratori devono essere scelti assicurando che almeno un terzo dei membri, arrotondato per eccesso, sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.

6. Salvo diversa delibera dall'Assemblea dei soci, gli amministratori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I rappresentanti delle Università decadono con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno di avvicendamento nella carica di Rettore.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.

8. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere fatte per iscritto mediante avviso da spedirsi mediante pec o altro sistema che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma comunque in nessun caso inferiore a tre giorni. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove in Italia, almeno ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dall'eventuale Amministratore delegato o dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure dal Collegio Sindacale; le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di tele o videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione in tempo reale, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

10. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Coordinatore del Comitato di Indi-

rizzo di cui all'art.21 senza diritto di voto.

11. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un Segretario nominato di volta in volta, anche tra non Consiglieri.

ARTICOLO 19

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Organo Amministrativo, sentito il Comitato di Indirizzo di cui all'art.21, assicura il corretto adempimento degli obblighi del soggetto attuatore (Hub) del Partenariato esteso NQSTI, indicati all'art. 15 del Decreto Direttoriale n. 341 del 15 marzo 2022 (d'ora innanzi "Decreto"), approva gli accordi di definizione dei rapporti tra Hub e Spoke nell'ambito della gestione del Partenariato esteso NQSTI, di cui all'art. 4 comma 17 del Decreto, verifica il conseguimento delle milestones e target di Programma intermedi e finali e approva il piano di ripartizione delle risorse ricevute dal MUR.

3. Sono, inoltre, di competenza dell'Organo Amministrativo:

a) l'approvazione della proposta di bilancio d'esercizio e preventivo;

b) la proposta all'Assemblea dei documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi della Società ed il programma dell'attività, tenendo conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi consultivi;

c) la proposta di istituire, a carico dei Soci, eventuali contributi annuali ed il relativo ammontare come precisato all'art.14, deliberando a maggioranza dei due terzi dei componenti, ed in ogni caso con il voto favorevole del consigliere designato dalle imprese;

d) le delibere relative all'adeguamento formale dello Statuto a disposizioni normative inderogabili, da proporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;

e) la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale nei limiti, anche temporali previsti dall'art. 6 comma 2;

f) la proposta all'Assemblea di istituire l'Industrial Advisory Board e lo Scientific Adv Advisory Board e di nominarne i componenti.

4. Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ai suoi componenti e può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, procuratori speciali mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi.

5. Il Consiglio di amministrazione nomina, all'unanimità, un Direttore Generale che svolga anche le funzioni di Research Manager, definendone l'inquadramento ed il relativo compenso.

Spetta al Direttore Generale dare attuazione operativa alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alle linee guida da esso approvate.

ARTICOLO 20

LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

1. La rappresentanza della società compete all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed al membro del Consiglio di Amministrazione o al Direttore generale, fornito dei poteri delegati, nei limiti della delega.

2. Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione, il Presidente ha, altresì, i seguenti poteri:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
- d) vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;
- e) può adottare provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi, per la eventuale ratifica, al Consiglio di Amministrazione nei cinque giorni successivi alla loro adozione;
- f) esercita gli altri poteri che gli siano eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 21

COMITATO DI INDIRIZZO

1. Per tutta la durata del programma, è costituito un Comitato di Indirizzo con il compito di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nel monitoraggio e valutazione della corretta implementazione dell'intervento. Il Comitato è composto dai coordinatori scientifici dei singoli Spoke del progetto NQSTI nominativamente indicati nell'Allegato 1. Il Coordinatore del Comitato partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

2. Si riunisce su convocazione del proprio coordinatore o su richiesta della maggioranza dei componenti e resta in carica per l'intera durata del Programma di Ricerca.

3. In caso di loro indisponibilità o di cessazione del rapporto con l'istituzione Spoke, i componenti del Comitato potranno essere sostituiti su proposta del rappresentante legale dello Spoke, attraverso deliberazione dell'Assemblea a maggioranza dei soci partecipanti, previa valutazione delle competenze scientifiche del candidato.

4. Per tutta la durata del programma di ricerca il Comitato di Indirizzo fornirà pareri obbligatori all'organo amministrativo per tutte le deliberazioni relative alla gestione, monitoraggio e valutazione delle attività.

ARTICOLO 22

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La funzione di controllo sulla gestione e sulla contabilità della Società è attribuita, in base alle leggi speciali

applicabili, al Collegio Sindacale il quale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti nominati dall'Assemblea dei soci nel rispetto degli artt. 2397 e ss. c.c.. Spetta alle imprese, per la durata del Programma, la designazione del Presidente del Collegio Sindacale e di un membro supplente.

2. Al Collegio Sindacale sono attribuite le funzioni di controllo sulla gestione e di revisione contabile e, pertanto, il componente ovvero i componenti l'organo di controllo dovranno pertanto devono essere iscritti nel registro dei Revisori legali. Inoltre, i predetti componenti dovranno possedere tutti gli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

Nei casi di nomina del Collegio Sindacale, la composizione deve, inoltre, rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 120.

2. Le competenze ed i poteri di tale organo verranno stabilite all'atto di nomina.

3. L'Organo di controllo resta in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

3. Il Collegio Sindacale si riunisce ogni novanta giorni previa convocazione da parte del Presidente del Collegio Sindacale da effettuarsi con ogni modalità utile alla preventiva ed effettiva informazione dei membri del Collegio Sindacale circa l'oggetto della discussione.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci in carica e decide a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano anche esclusivamente per audiovideoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

5. L'Organo di controllo resta in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

ARTICOLO 23

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO; TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE

1. L'Assemblea determina il compenso da corrispondere all'Amministratore unico ovvero ai membri del Consiglio di Amministrazione, il quale non potrà eccedere il limite massimo pre-

visto dalla vigente normativa.

2. L'Assemblea determina inoltre il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo di controllo, il quale non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla normativa; con la precisazione che ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 175/2016 qualora gli amministratori della società siano dipendenti dell'Ente titolare della partecipazione, ovvero di quello titolare dei poteri di indirizzo e vigilanza, o della società controllante, gli stessi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'Ente (o società) di appartenenza.

3. Ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

4. L'organo amministrativo, nel determinare il trattamento economico annuo da corrispondere ad eventuali dirigenti ed ai lavoratori dipendenti, non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla vigente normativa; parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

ARTICOLO 24

BILANCIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci entro centoventi giorni, ovvero, qualora circostanze particolari lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 25

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

2. Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di partecipazione, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea a organismi aventi scopi consortili o finalità analoghe a quelli della società.

ARTICOLO 26

RINVIO

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.

ARTICOLO 27

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra la

Società e i soci, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro nel cui territorio di competenza ha sede la Società.

Firmati:

D'APOLITO Isabella

Vincenzo di CAPRIO Notaio - segue Sigillo